

PROVINCIA DI CUNEO  
CASA DI RIPOSO “ANNA ED EMILIO WILD –  
OSPEDALETTO DUELLI”  
PIASCO

---

DETERMINAZIONE

N. 64

Del 19.06.2025

**OGGETTO:** Costituzione del “fondo risorse decentrate” e delle “risorse per posizioni organizzative”, relativo al personale non dirigente, per l'anno 2025 e quantificazione utilizzi presunti.

**IL SEGRETARIO DIRETTORE**

**Premesso che:**

-In data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto Funzioni Locali, triennio 2019/2021;

-L'articolo 79, primo comma, del suddetto CCNL, titolato “1. fondo risorse decentrate: costituzione”, prevede: *1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:*

*a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;*

*b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;*

*c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;*

*d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.”;*

-Il comma 1 bis del suddetto articolo stabilisce: *“1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione*

*economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.”;*

*-I commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del sopracitato articolo recitano:*

*“2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:*

*a) risorse di cui all’art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 21.05.2018;*

*b) un importo massimo corrispondente all’1,2 % su base annua, del monte salari dell’anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa;*

*c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all’art. 98, comma 1, lettera c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;*

*d) delle eventuali somme residue, dell’anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 1.04.1999;*

*3. In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all’art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all’anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all’art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.*

*4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziati dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l’impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.04.1999, contenuto nell’art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo.*

*5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell’anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all’anno 2021 delle risorse di*

*cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.*

*6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1 lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1 bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite per espressa disposizioni di legge.*

*7. Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.”;*

*-Quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 79 sopra riportato conferma pertanto quanto previsto dall'articolo 11 del Decreto Legge n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito in Legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, che ha testualmente stabilito: “1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*

*a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*

*b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.*

*2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017”;*

**Dato atto che** la Corte dei Conti del Piemonte, con deliberazione n. 87/2022/SRCPIE/PAR del 20 giugno 2022, ha – tra l'altro – evidenziato che la disciplina della facoltà assunzionale prevista dall'art. 23 del D.L. 34/2019, convertito nella Legge n. 58/2019 e dal successivo decreto ministeriale attuativo del 17 marzo 2020, si applica solo ai comuni;

**Considerato che** l'articolo 80, primo comma, del CCNL di cui trattasi, titolato “Fondo risorse decentrate: utilizzo”, stabilisce: “1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3 lett. b), e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.01.2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.09.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.07.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi non più

*corrisposti a seguito di cessazione del personale o acquisizione di superiore area nell'anno precedente. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.”;*

**Considerato che** i commi 2, 3 e 4 dell'articolo sopra richiamato dispongono:

*“2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:*

- a) premi correlati alla performance organizzativa;*
- b) premi correlati alla performance individuale;*
- c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;*
- d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.09.2000;*
- e) indennità per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art 84 (Indennità per specifiche responsabilità) del presente CCNL;*
- f) indennità di funzione di cui all'art. 97 ed indennità di servizio esterno di cui all'art.100;*
- g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 21.05.2018 ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter del CCNL 21.05.2018;*
- h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di all'art. 67, comma 3, lett. f) del CCNL 21.05.2018, secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.09.2000;*
- i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70-quater, riconosciuti a valere sulle risorse di all'art. 67, comma 3, lett. g) del CCNL 21.05.2018 e, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;*
- j) differenziali stipendiali, finanziate con risorse stabili;*
- k) risorse destinate all'attuazione dei piani welfare ai sensi dell'art. 82, comma 2.*

*3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 79, comma 2 (Fondo risorse decentrate) del presente CCNL, ove stanziato, con esclusione delle lettere c), f), g), del comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% delle citate risorse di cui al comma 2.*

*4. Il presente articolo disciplina l'utilizzo dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 68 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.”;*

**Ritenuto pertanto**, per i motivi sopra esposti, di dover provvedere alla costituzione del “fondo risorse decentrate” e delle “risorse per posizioni organizzative”, relativo al personale non dirigente per l'anno 2025 e quantificazione degli utilizzi presunti del fondo risorse decentrate, come risulta dall'allegato “A” al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, nei seguenti importi:

- fondo risorse decentrate.....€ 69.679,30
- risorse destinabili alle elevate qualificazioni per posizioni organizzative CON 0,22% MONTE SALARI 2018 da utilizzare per retribuzione di risultato.....€ 8.600,00
- risorse da contrattare.....€ 19.645,66

**Dato altresì atto** che gli importi disponibili formeranno oggetto di apposita contrattazione decentrata;

**Dato anche atto che** si provvederà alla revisione del fondo qualora il CCNL per il periodo 2022/2024, attualmente in corso di definizione, prevedesse nuove disposizioni di finanziamento e/o modifiche di quelle in corso;

**Dato infine atto che** le Organizzazioni sindacali saranno opportunamente informate,

### **DETERMINA**

- 1) Di autorizzare, conseguentemente, la costituzione dei fondi di cui all'oggetto del presente atto relativi all'anno 2025, come risulta dall'allegato "A" al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, nei seguenti importi:
  - fondo risorse decentrate.....€ 69.679,30
  - risorse destinabili alle elevate qualificazioni
  - per posizioni organizzative CON 0,22% MONTE SALARI
  - 2018 da utilizzare per retribuzione di risultato.....€ 8.600,00
  - risorse da contrattare.....€ 19.645,66
- 2) Di dare altresì atto che gli importi disponibili formeranno oggetto di apposita contrattazione decentrata;
- 3) Di dare inoltre atto che la relativa spesa non è al momento prevista ai capitoli del bilancio 2025, dando atto che si provvederà a reperire le risorse necessarie.
- 4) Di dare ulteriormente atto che si provvederà alla revisione del fondo qualora il CCNL per il periodo 2022/2024, attualmente in corso di definizione, prevedesse nuove disposizioni di finanziamento e/o modifiche di quelle in corso.
- 5) Di dare infine atto che le organizzazioni sindacali saranno opportunamente informate.

Piasco, 19 giugno 2025

Il Segretario Direttore  
Dott.ssa Sonia Bernardi

## **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 6 comma 11 legge n. 127/97, si attesta la copertura nei singoli capitoli dell'esercizio finanziario.

Piasco, 19.06.2025

*Il Segretario Direttore  
Dott.ssa Sonia Bernardi*

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente consultabile sul sito [www.casadiriposowild.it](http://www.casadiriposowild.it) per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

*Il Segretario Direttore  
Dott.ssa Sonia Bernardi*

## **ESECUTIVITA'**

La presente determinazione è esecutiva dal giorno 19.06.2025

*Il Segretario Direttore  
Dott.ssa Sonia Bernardi*

*Copia conforme all'originale per uso amministrativo.*

Piasco, lì

*Il Segretario Direttore  
Dott.ssa Sonia Bernardi*

***Copia informatica di originale cartaceo conservato presso gli archivi della Azienda Pubblica Servizi alla Persona "ANNA ED EMILIO WILD – OSPEDALETTO DUELLI" di PIASCO, ai sensi del D.LGS. n. 82 del 07/03/2005 destinata unicamente alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.***